

IL DEPOSITO TELEMATICO

*Il processo telematico
Seminario 20 marzo 2018*

IL DEPOSITO TELEMATICO e la PEC come STRUMENTO del PCT

IL LEGISLATORE HA SCELTO

LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

COME


SISTEMA DI INTERAZIONE

DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

STRUMENTO CON IL QUALE DEVONO

AVVENIRE

DEPOSITI, COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI.



IL DEPOSITO TELEMATICO

LE FONTI NORMATIVE

quali sono le norme da conoscere e applicare?

**La disciplina processuale
non è più solo quella codicistica.**

Il quadro normativo in materia è **frammentario, disomogeneo**, costituito da norme susseguitesi nel tempo **in carenza di un disegno unitario** .

L'individuazione e l'interpretazione delle disposizioni da applicare al caso concreto è difficile , anche in relazione al profilo dei rapporti tra

fonti normative, primarie, secondarie, di natura meramente regolamentare e tecnica, a carattere generale e speciale

IL DEPOSITO TELEMATICO :

LE FONTI NORMATIVE [\(v. fonti\)](#)

CAD (CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE) [D.LGS.N.82/2005](#)

disposizioni generali su gestione, conservazione e uso dei sistemi informativi e digitalizzazione per la pubblica amministrazione

come modificato da:

[d.l.179/2016](#) in vigore dal 14.9.2016 - in linea con Regolamento eIDAS.

[d.l.217/2017](#) in vigore dal 27.1.2018 (v. [sintesi](#), [relazione](#) e [testo integrato](#)) riforma MADIA


(norme su documento informatico copia e duplicato; fascicolo informatico delle PA; conservazione e trasmissione dei documenti, pec) disposizioni su documento informatico, firme elettroniche, riproduzione e conservazione dei documenti, domicilio digitale, comunicazioni elettroniche, identità digitale si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto

...segue


IL DEPOSITO TELEMATICO : LE FONTI NORMATIVE

LE DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI PROCESSO TELEMATICO

Art. 2 CAD - clausola «salvaguardia" (D.L 179/2016) : *«Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico»*



...segue



IL DEPOSITO TELEMATICO : LE FONTI NORMATIVE

REGOLE TECNICHE - D.M. 21 febbraio 2011 n. 44

*(Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82...) in attuazione del d.l.193/2009 – rinvio **art.71 CAD** – nuovo CAD previste Linee Guida emanate dall'AGID*

(fascicolo processuale informatico; forma, deposito, trasmissione atti e documenti informatici, pubblici elenchi, PST)

SPECIFICHE TECNICHE (rinvio art. 34 d.m. 44/2011)

a) Provvedimento Direttore DGSIA **16 aprile 2014** b) Provvedimento Direttore DGSIA **28.12.2015**

(formati atti e documenti informatici)

v. anche [CIRCOLARE D.A.G.](#) - nel testo consolidato e aggiornato al **23 ottobre 2015**

...segue

IL DEPOSITO TELEMATICO : LE FONTI NORMATIVE

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. l. 221/2012)

artt. 16 e 16 bis fino a 16 undecies, come modificati da :

D.L. 90/2014 (conv. con modif., dalla legge 114/2014)

D.L.132/2014 (conv.con modif., dalla legge 162/2014)

D.L. 83/2015 (conv. con modif. dalla legge 132/2015)

(deposito telematico, attestazioni di conformità, copie, duplicati)

...segue

IL DEPOSITO TELEMATICO :
LE FONTI NORMATIVE
disciplina specifica PEC

D.P.R. 11 FEBBRAIO 2005 n. 68

Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3

DPCM 2 novembre 2005

Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata

...segue

IL DEPOSITO TELEMATICO : LE FONTI NORMATIVE sovranazionali

REGOLAMENTO eIDAS

Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno - emanato il 23 luglio 2014, efficace dal 1 luglio del 2016

Obiettivo: fornire una base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri, per la creazione di un mercato unico digitale

Contenuto: regole uniformi su **documento elettronico, firma elettronica, pec, servizi fiduciari**

Principio di non discriminazione

Documento elettronico: «a un documento elettronico **non sono negati gli effetti giuridici e la ammissibilità come prova** in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica». (art. 46)

firma elettronica : “a una firma elettronica **non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova** in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti delle firme elettroniche qualificate” – art. 25 ([v. sintesi obiettivi e contenuto, relazione](#))

per l'approfondimento sulle fonti normative: [cartelle Fonti normative e relazioni e materiale PCT](#)

**come vengono depositati
nel fascicolo processuale
atti e documenti?**

I DEPOSITI DEI SOGGETTI ABILITATI ESTERNI

I DEPOSITI DEI SOGGETTI ABILITATI INTERNI

art. 16bis d.l. 179/12

art. 13 regole tecniche D.M. 44/2011

art. 14 specifiche tecniche 16 aprile 2014

DPR 68/2005 e DPCM 2 novembre 2005

I DEPOSITI e

LA BUSTA TELEMATICA

regole tecniche D.M. 44/2011 art. 13
specifiche tecniche 16 aprile 2014 art. 14

L'atto e gli allegati sono contenuti nella cosiddetta **busta telematica**, ossia un file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l'elaborazione da parte del sistema ricevente (gestore dei servizi telematici)

La busta contiene

- 1) **IndiceBusta.xml**
- 2) **DatiAtto.xml**
- 3) «nome file (libero)»: **atto vero e proprio, in formato PDF, sottoscritto con firma digitale**
- 4) «AllegatoX.xxx (libero)» **uno o più allegati**, eventualmente sottoscritti con firma digitale




La **dimensione massima** consentita per la busta telematica è pari a **30 megabyte**.

VIENE TRASMESSA ALL'UFFICIO GIUDIZIARIO DESTINATARIO IN ALLEGATO AD UN MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA


come avviene il DEPOSITO via PEC da parte dei soggetti esterni?

Il professionista redige l'atto, lo salva in .pdf e lo sottoscrive digitalmente
predispone tutti gli allegati



confeziona la busta telematica avvalendosi di appositi software di redazione, inserendo:

1. l'atto sottoscritto digitalmente
2. gli allegati
3. (eventuale procura e nota di iscrizione a ruolo)
4. I file .xml con i dati strutturati



1) RdA
ricevuta avvenuta
accettazione



2) RdAC
ricevuta avvenuta
consegna



3) ricevuta esito
controlli automatici



4) ricevuta
accettazione cancelleria

in dettaglio: le prime 2 ricevute

RDA - RDAC

art. 6 del DPR 68/2005

**come «FUNZIONA» la PEC quale
strumento del deposito ?**



IL SISTEMA DELLA PEC È IN GRADO DI

ATTESTARE L'INVIO E L'AVVENUTA CONSEGNA

DI UN MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA E

FORNISCE RICEVUTE OPPONIBILI AI TERZI

(art. 1 CAD e Art. 1 DPR 11 febbraio 2005 n° 68)



mittente



Gestore pec mittente



1° : RICEVUTA DI ACCETTAZIONE



destinatario



Gestore pec destinatario



2° : RICEVUTA AVVENUTA CONSEGNA



RDA - RDAC

art. 6 del DPR 68/2005

RDA → il gestore di posta elettronica del mittente fornisce al mittente stesso **la ricevuta di accettazione** nella quale sono contenuti i dati che **provano l'avvenuta spedizione**

RDAC → Il gestore di posta elettronica del destinatario fornisce al mittente **la ricevuta di avvenuta consegna**, che fornisce prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e **certifica il momento della consegna.**

...quindi, la RDAC



CONSISTE IN UNA «**BUSTA di trasporto**»
CHE CONTIENE UN'ALTRA «**BUSTA**»
(il **messaggio pec** inviato dal mittente)

Può essere **BREVE** o **COMPLETA**
NEL CASO DI «**RDAC COMPLETA**»
(come nelle notificazioni)



LA BUSTA CONTIENE GLI ATTI

E I DOCUMENTI ALLEGATI ED INVIATI ESEMPIO

esempio RdAC breve

esempio RdAC completa

l'interpretazione giurisprudenziale: LA RDAC FA FEDE FINO A PROVA CONTRARIA – NON È NECESSARIA LA QUERELA DI FALSO

Cass. sentenza 21.7.2016 n. 15035

Caso: istanza di fallimento e fissazione della udienza prefallimentare, notificata telematicamente dalla cancelleria, asseritamente non ricevuta dal destinatario

*«nelle notifiche telematiche a mezzo della posta elettronica certificata, richieste dal cancelliere dell'ufficio giudiziario ai sensi dell'art. 15, comma terzo, 1.fall... **la ricevuta di avvenuta consegna ...costituisce prova dell'avvenuta consegna del messaggio ... suscettibile di prova contraria a carico della parte che intende contestarne il contenuto, senza necessità di proporre querela di falso».***

AVVISI DI MANCATA CONSEGNA

artt. 8 del DPR 68/2005 e 13 DPCM 2 novembre 2005

«Quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile **il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all'invio, la mancata consegna...**»

art. 8 del DPR 68/2005

1° avviso: se il gestore del mittente non riceve dal gestore del destinatario, nelle **dodici ore successive all'inoltro del messaggio**, la ricevuta di presa in carico o di avvenuta consegna, comunica al mittente che il gestore del destinatario potrebbe non essere in grado di realizzare la consegna del messaggio.

2° avviso : se nelle **ulteriori dodici ore**, il gestore del mittente non abbia ricevuto la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio inviato, inoltra al mittente un ulteriore avviso relativo alla mancata consegna del messaggio **entro le 24 ore successive all'invio**

art.13 DPCM 2 novembre 2005

LA FIRMA



del GESTORE DI POSTA ELETTRONICA

(art. 9 d.p.r. 68/2005)


**LA BUSTA DI TRASPORTO È SOTTOSCRITTA
DAL GESTORE CON UNA FIRMA
ELETTRONICA “...CHE GARANTISCE LA
PROVENIENZA, L'INTEGRITÀ E
L'AUTENTICITÀ DEL MESSAGGIO PEC...”.**

E' VISUALIZZATA IN CONSOLLE COME



«COCCARDINA»

(v anche come verificare firma e firma scaduta



in dettaglio: la terza ricevuta

ESITO CONTROLLI AUTOMATICI

art. 16bis d.l. 179/12

art. 13 regole tecniche D.M. 44/2011

art. 14 specifiche tecniche 16 aprile 2014

contiene le informazioni circa

l'esito dei controlli eseguiti dal gestore dei servizi telematici

al momento di ricezione del messaggio PEC
contenente la "busta telematica"

artt. 13 DM 44/2011 e 14 Provv DGSIA: "il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente l'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia... , secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art.34"

(il sistema verifica: il censimento nel REGINDE dell'indirizzo del mittente, la sua legittimazione ad accedere al fascicolo, le dimensioni, il formato, la decifrabilità della busta, i certificati di firma ...; in dettaglio, [v. Nota esito controlli pag.15 ss](#))

ANOMALIE DEL DEPOSITO TELEMATICO

http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_3&contentId=SPR556

art. 14 Specifiche tecniche - art. 13 regole tecniche: Il gestore dei servizi telematici esegue automaticamente controlli formali sulla busta ricevuta

Possibili anomalie riscontrabili : **WARN, ERROR e FATAL.** (v. Nota esito controlli pag.15 ss)

WARN : anomalia non bloccante (es.manca la procura alle liti)

ERROR anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito (es.certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell'atto)

FATAL anomalia non gestita o non gestibile (es: impossibile decifrare la busta depositata o elementi mancanti fondamentali per l'elaborazione) **inibisce materialmente l'accettazione.**

Circolare DAG del 23 ottobre 2015 : per anomalie **WARN o ERROR** le cancellerie, dovranno, **ove possibile, accettare il deposito, avendo cura di segnalare al giudice** ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata. Accordo tra capi di ciascun ufficio e i dirigenti di cancelleria su modalità di segnalazione

in dettaglio: la quarta ricevuta

ACCETTAZIONE DEPOSITO della cancelleria

contiene le informazioni circa

**l'esito del controllo della cancelliere e
dell'accettazione del deposito**

**determina l'inserimento dell'atto nel fascicolo
telematico e la sua visibilità da parte dei
soggetti del processo**

IL MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO DEL DEPOSITO dei SOGGETTI ESTERNI

art. 16-bis, comma 7, DL 179/2012 (modificato dall'art. 51 del d.l. 90/2014)
e art. 13 regole tecniche

Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto


**AL MOMENTO IN CUI VIENE GENERATA LA RICEVUTA DI AVVENUTA
CONSEGNA**

IL DEPOSITO È TEMPESTIVAMENTE ESEGUITO quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata **ENTRO LA FINE DEL GIORNO DI SCADENZA** e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.

(nella Consolle : indicazione, accanto all'atto, di data e ora; placeholder; v. nota esplicativa)

Se il messaggio di posta elettronica certificata **eccede la dimensione massima** stabilita nelle specifiche tecniche, il deposito può essere eseguito mediante gli invii di **più messaggi di posta elettronica certificata**. (circolare D.A.G. del 23 ottobre 2015: "le cancellerie potranno trovarsi nella condizione di dover accettare più buste, relative a quello che, sotto il profilo giuridico, costituisce un unico deposito di atti o documenti.")

come avviene il deposito da parte del giudice?



il deposito telematico e gli adempimenti di cancelleria

La circolare del 23 ottobre 2015

Tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie

esigenza prioritaria di garantire la tempestiva accettazione degli atti e documenti depositati dalle parti e dal giudice:

solo con l'accettazione del deposito l'atto entra nel fascicolo processuale e diviene visibile dalle parti e dal giudice.

L'accettazione del deposito di atti e documenti va eseguita **entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia.**

A tale scopo gli uffici giudiziari dovranno adottare ogni soluzione organizzativa idonea a garantire in via prioritaria la tempestività della lavorazione degli atti processuali ricevuti

**QUANDO «APRIAMO» IL NUOVO
FASCICOLO PROCESSUALE
COSA CONTIENE?
ATTI CARTACEI e ATTI TELEMATICI**

**Quali atti DEVONO essere depositati telematicamente?
Quali atti POSSONO essere depositati telematicamente?
art. 16 bis D.L. 179/2012
(modificato da D.L. 90/2014, D.L. 132/2014 e D.L. 83/2015)**

le fasi temporali del deposito telematico

30.6.2014

OBBLIGO – PROCEDIMENTI INSTAURATI DAL 30.6.2014

1. proc. monitorio
2. proc. civile contenzioso e VG- atti endoprocessuali
3. proc. esecutive: successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione
4. proc. concorsuali : atti degli organi della procedura

31.12.2014

FACOLTÀ – PROCEDIMENTI PENDENTI AL 30.6.2014

stessi atti di cui ai punti 2.3.4

31.3.2015

OBBLIGO – PROC ESECUTIVE : NOTA ISCRIZIONE A RUOLO E COPIE CONFORMI

30.6.2015

ESTENSIONE OBBLIGO PER GLI ATTI ENDOPROCESSUALI, ANCHE IN CORTE D'APPELLO
ESTENSIONE FACOLTÀ PER GLI ALTRI ATTI, ANCHE IN CORTE D'APPELLO

per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e corti d'appello il regime è applicabile a decorrere dal 15° giorno successivo alla pubblicazione in GU dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione.

AVVOCATI



il deposito telematico per i **dipendenti che difendono le PP.AA.** non è mai obbligatorio in quanto non rientrano nella nozione di difensori, di cui all'art. 16 bis, co. 1, d.l. n. 179/2012

DEVONO DEPOSITARE TELEMATICAMENTE:



- TUTTI GLI ATTI ED I DOCUMENTI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER DECRETO INGIUNTIVO
- ATTI ENDOPROCESSUALI (SUCCESSIVI ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO) VG, anche Corte Appello
- ATTI SUCCESSIVI INIZIO ESECUZIONE ; NOTA ISCRIZIONE A RUOLO e COPIE ESECUTIVE (proc. ESEC)
- ATTI ORGANI PROCEDURA (proc. CONC)

POSSONO DEPOSITARE TELEMATICAMENTE

GLI ATTI INTRODUTTIVI DEI GIUDIZI (DIVERSI DAL PROCEDIMENTO MONITORIO) anche in Corte Appello

AUSILIARI NOMINATI O DELEGATI (es.CTU...) ORGANI DELLA PROCEDURA



DEVONO

DEPOSITARE TELEMATICAMENTE

LE RELAZIONI E TUTTI GLI ALTRI ATTI
(ISTANZE, COMUNICAZIONI, ECC)



GIUDICI

DEVONO DEPOSITARE
TELEMATICAMENTE



TUTTI I PROVVEDIMENTI
NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO
PER DECRETO INGIUNTIVO

POSSONO DEPOSITARE
TELEMATICAMENTE



TUTTI GLI ALTRI
PROVVEDIMENTI e
VERBALI D'UDIENZA

(anche il PM, soggetto abilitato interno)



DIFENSORI: QUALI ATTI **DEVONO** ESSERE DEPOSITATI TELEMATICAMENTE?

ATTI DEPOSITATI DA DIFENSORI DELLE PARTI PRECEDENTEMENTE COSTITUITE

ATTI PROCEDIMENTO MONITORIO

MEMORIE successive alla costituzione e NOTE AUTORIZZATE

(MEMORIA DI COSTITUZIONE AVVERSO DOMANDA RICONVENZIONALE, MEMORIA DI COSTITUZIONE DI NUOVO DIFENSORE; NOMINA DI NUOVO DIFENSORE)

ISTANZE DELLE PARTI (ANTICIPAZIONE O RINVIO UDIENZA, PROROGA TERMINI)

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI, COMPARSE CONCLUSIONALI E REPLICHE ECC...

PROCEDIMENTI ESECUZIONE FORZATA: iscrizione a ruolo del pignoramento mobiliare, pignoramento immobiliare e pignoramento presso terzi

QUALI ATTI **POSSONO** ESSERE DEPOSITATI TELEMATICAMENTE? ATTI INTRODUTTIVI e tutti quelli per cui non vi è obbligo

ATTO DI CITAZIONE

RICORSO 409

RICORSO 447 bis

MEMORIA DI COSTITUZIONE

RICORSO 702 BIS ecc...

contrasti interpretativi

art. 16-bis del d.l. 179/2012

OBBLIGO : *“a decorrere dal 30 giugno 2014... il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche...”*

FACOLTA' : *«Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello é sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione»*

«DIFENSORI DELLE PARTI PRECEDENTEMENTE COSTITUITE»

l'interpretazione si incentra su due elementi: qualificazione del procedimento come autonomo giudizio o fase dello stesso giudizio (es. reclamo, domanda cautelare in corso di causa); individuazione di «parte» precedentemente costituita (es. memoria di costituzione degli eredi)

esemplificazione dei contrasti interpretativi

- istanza di correzione di errore materiale
- ricorso in riassunzione
- domanda cautelare in corso di causa ex art. 669 *quater* cpc
- opposizione avverso l'ordinanza che chiude il c.d. rito Fornero
- reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c.

LE CONSEGUENZE DEGLI ERRORI NEL DEPOSITO: soluzioni interpretative

DEPOSITO TELEMATICO in caso di obbligo di deposito CARTACEO
DEPOSITO CARTACEO in caso di obbligo di deposito TELEMATICO
DEPOSITO .PDF IMMAGINE (SCANSIONE)
DEPOSITO ATTO CON ELEMENTI ATTIVI

soluzioni interpretative

inammissibilità o inesistenza

nullità  **rilevabile d'ufficio**
 **eccezione di parte**

 **raggiungimento scopo (art. 156 co. 3 c.p.c.)**
 **rinnovazione (art. 162 c.p.c.)**

mera irregolarità e invito a “regolarizzare” il deposito

LE CONSEGUENZE DEGLI ERRORI NEL DEPOSITO, OGGI

DEPOSITO TELEMATICO in caso di obbligo di deposito CARTACEO

nessuna

(la facoltatività del deposito telematico ha consentito di superare il problema)

DEPOSITO CARTACEO in caso di obbligo di deposito TELEMATICO

DEPOSITO .PDF IMMAGINE (SCANSIONE)

DEPOSITO ATTO CON ELEMENTI ATTIVI

inammissibilità o inesistenza, nullità, mera irregolarità

(v. in dettaglio, [relazioni e materiali](#))

in caso di errore... cosa fa la cancelleria?

la valutazione circa la legittimità dei depositi
involge profili prettamente processuali e pertanto
è di esclusiva competenza del giudice

l'atto va accettato, se tecnicamente possibile

*(«...il controllo sulla ritualità o meno del deposito
telematico intrapreso ... era demandato al giudice» -*

[v. Cass. sentenza sent. 4 novembre 2016 n. 22479;](#)

v. indicazione contenuta nella [circolare d.a.g. 27 giugno](#)

[2014](#), non riportata nella versione aggiornata del 23 ottobre 2015

perché ritenuta superata dalla generalizzata facoltatività del deposito telematico di atti)

l'interpretazione giurisprudenziale: LIMITI AL RILIEVO DELLA NULLITÀ: LA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELLA CONTROPARTE O PREGIUDIZIO PER LA DECISIONE – ONERE SPECIFICA DEDUZIONE

Cass. sent.18.4.2016 n. 7665 : su notifiche, ma principio generale

Caso: nullità controrcorso per vizi formali della sua notificazione effettuata con PEC di atto in "estensione.doc", anziché "formato.pdf"

Il principio, ex **art. 156 c.p.c.**, secondo cui **«la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni»**

«la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione»

« è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte».

...segue: IL DEPOSITO TELEMATICO (E NON CARTACEO) DI ATTO INTRODUTTIVO COSTITUISCE MERA IRREGOLARITÀ -PRINCIPIO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO

Cass. sent.12 maggio 2016 n. 9772

Caso: opposizione DI depositata ante d.l. 83/2015 – dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado perché depositata in forma telematica in assenza di autorizzazione DGSIA ex art. 35 - richiama la precedente n. 7665

Pronuncia d'ufficio ex art. 363 c.p.c. - importanza questione - esercizio FUNZIONE NOMOFILATTICA

*«...nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014...anteriamente alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 83 del 2015... **il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ogniqualvolta l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti».***

(v. anche Cass n. 26622/2017)

...segue: IL DEPOSITO TELEMATICO (E NON CARTACEO) DI ATTO INTRODUTTIVO COSTITUISCE MERA IRREGOLARITÀ- PRINCIPIO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLA SCOPO- TERZA PEC E RIFIUTO DELLA CANCELLERIA- RIMESSIONE IN TERMINI

Cass. sent. 4 novembre 2016 n. 22479

Caso: opposizione fornero depositata ante d.l. 83/2015 –e rifiutata dalla cancelleria per "anomalia non risolvibile» e dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado perché depositata in forma telematica in assenza di autorizzazione DGSIA ex art. 35 (richiama sent. 9972/2016 e sent. 5160-2009)

*«il difensore ha utilizzato una forma di deposito conosciuta e non vietata ...**realizzando una MERA IRREGOLARITÀ... ...CON L'ACCETTAZIONE DELLA BUSTA...con la quale si consolida l'effetto provvisorio anticipato dalla seconda pec ed il file viene caricato sul fascicolo telematico, L'IRREGOLARITÀ POSTA IN ESSERE SAREBBE STATA QUINDI SANATA, facendosi salvi gli effetti del deposito...***

*... la terza pec riferiva l' **ESITO POSITIVO DEL CONTROLLO AUTOMATICO**. Ne risulta quindi che la busta telematica è giunta effettivamente a destinazione ed è entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario, pur venendone rifiutata.*

*...A tali premesse consegue che il **CONTROLLO SULLA RITUALITÀ O MENO DEL DEPOSITO TELEMATICO INTRAPRESO ... ERA DEMANDATO AL GIUDICE dell'opposizione ... Inoltre, la lievità della discrasia... legittimava la concessione della RIMESSIONE IN TERMINI per il deposito dell'opposizione ex art. 153 Il comma c.p.c., essendo essi incolpevolmente decorsi a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito, ingenerato dalle prime tre comunicazioni via pec.***

se la parte chiede di produrre documenti in udienza?

...può essere necessario qualora la parte sia onerata di replicare alle difese della controparte nel primo momento utile successivo all'esplicazione delle difese, attraverso la produzione di documenti in udienza (es. : nel rito del lavoro, il ricorrente ha l'onere di replicare alle eccezioni svolte dal convenuto nella memoria di costituzione entro la prima udienza)

Il deposito in udienza non può che avvenire in forma cartacea

il deposito telematico è effettuato dal soggetto abilitato esterno all'ufficio giudiziario tramite il «dominio giustizia» e presuppone il «filtro» della cancelleria

la parte non può anticipare la propria difesa rispetto alla scadenza processuale prevista per l'udienza

Il giudice può comunque assegnare un termine successivo alle parti per effettuare il deposito telematico

IL DEPOSITO TELEMATICO DEL VERBALE D'UDIENZA

non è più necessaria la sottoscrizione del verbale da parte dei soggetti intervenuti- art. 45 d.l. n. 90/2014: “1. 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'**articolo 126**, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale.»; [...] c) all'**articolo 207**, secondo comma, le parole: “che le sottoscrive” sono soppresse» (v. verbale)

verbale di conciliazione: rimane in vigore l'**art. 88 disp. att. c.p.c.**

“la convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere. Il giudice provvederà a stampare su carta il verbale in modo da consentirne alle parti la sottoscrizione.» (v. **circolare D.A.G. del 23 ottobre 2015**)

autorizzazione o ordine di deposito di copia cartacea

art. 16-bis d.l. n. 179/2012

Comma 4

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PUÒ AUTORIZZARE il deposito di atti del procedimento monitorio (*da interpretare estensivamente*) con modalità non telematiche quando **i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza**

comma 8

IL GIUDICE PUÒ AUTORIZZARE il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche **quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti** (difficoltà per carenza di un «registro» dei malfunzionamenti)

comma 9

«**IL GIUDICE PUÒ ORDINARE** il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti **per ragioni specifiche**» (es. file di difficile visualizzazione)

QUANDO «APRIAMO» il FASCICOLO INFORMATICO PROCESSUALE: cos'è e cosa contiene?

(regole tecniche d.m. 44/2011 art. 2 e 9

specifiche tecniche 16.4.2014 art. 11; v. anche art. 41 CAD)

Art. 2 : ATTI INFORMATICI “NATIVI” e COPIE INFORMATICHE DI ATTI CARTACEI

“è la versione informatica del fascicolo d'ufficio contenente gli atti del processo come documenti informatici, oppure le copie informatiche dei medesimi atti, qualora siano stati depositati su supporto cartaceo...”

Art. 9 : ATTI, DOCUMENTI, ALLEGATI, RICEVUTE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, DATI DEL PROCEDIMENTO

“Il Ministero della giustizia raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo”.

La tenuta e conservazione del fascicolo informatico

art.9 regole tecniche d.m. 44/2011

La tenuta e la conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente (v. *Cad*)

Il fascicolo informatico reca l'indicazione: dell'ufficio titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; dell'oggetto del procedimento; dell'elenco dei documenti contenuti.

Il fascicolo informatico è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalità dei singoli documenti

La tenuta e conservazione del fascicolo informatico

art.14 regole tecniche d.m. 44/2011

Per garantire la completezza del fascicolo processuale, è stato previsto che **“La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare copia informatica** dei documenti probatori e degli allegati su supporto cartaceo e **ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22, comma 3 del codice dell'amministrazione digitale.

La situazione attuale degli uffici giudiziari non consente il rispetto dell'obbligo di digitalizzazione e sottoscrizione (v. monitoraggio CSM del 12 giugno 2014) .

...segue...la tenuta del fascicolo informatico

Art. 16 bis, comma 9, D.L. n. 179/2012

(l. n. 132/2015, di conversione del D.L. n. 83/2015)

“....con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente....”

decreto non pubblicato

COSA CONTIENE IL FASCICOLO INFORMATICO?

(regole tecniche
specifiche tecniche)

ATTI (.pdf)

DEI SOGGETTI ESTERNI - AVVOCATI, PARTI, SOGGETTI AUTORIZZATI

atti difensivi, procura alle liti, nota iscrizione a ruolo

ATTI DEL MAGISTRATO


sentenze, provvedimenti, verbali d'udienza

DOCUMENTI ALLEGATI

(pdf .rtf .txt .jpg .gif .tiff .xml; compressi: .zip .rar .arj)

RICEVUTE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (.eml ,.msg)

DATI DEL PROCEDIMENTO dati atto.xml



ATTI PROCESSUALI - il formato

regole tecniche D.M. 44/2011 - art. 11

specifiche tecniche 16 aprile 2014 art. 12

- formato **PDF**
- ottenuto da **trasformazione** di documento testuale - cd **atto «nativo»** – no scansione immagini ([v. provv.](#))
- privo di **elementi attivi**
- **sottoscritto con firma digitale**
- corredato da file .xml che contiene le **informazioni strutturate (dati atto.xml)**

l'interpretazione giurisprudenziale: la forma dell'atto nel processo civile

Cass. Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016

*«L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata **non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale»***

Cass. sentenza n. 14827 del 20/07/2016

in materia di comunicazioni telematiche di cancelleria (n.d.r : l'art. 16 d.l. 179/2012 prevede che l'allegato debba essere nel formato PDF) *«...il formato cd. "pdf zip«... **non muta il contenuto del documento informatico, ma comprime lo stesso in modo che occupi uno spazio minore, sicché il difensore non può invocare su queste basi la scusabilità nell'errore in cui sia incorso, potendo dal medesimo esigersi l'utilizzo di idonea configurazione del computer tale da consentire l'accesso al documento nel formato compresso...»***

DOCUMENTI PROCESSUALI - il formato

regole tecniche D.M. 44/2011 - art. 12

specifiche tecniche 16 aprile 2014 art. 13

- privi di **elementi attivi**;
- formati: ***.pdf .rtf .txt .jpg .gif .tiff .xml***
- formati pec: ***.eml e .msg*** (purché contengano file dei formati di cui sopra)
- ***formati compressi*** consentiti : ***.zip .rar .arj***
- ***possono essere sottoscritti*** con firma digitale (se compressi, la firma va applicata dopo la compressione)

LA FIRMA DIGITALE

CAD e EIDAS

CAD: *«un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici»*

Firma Digitale = firma elettronica con doppia chiave

una privata (per firmare) ed una pubblica, esposta nel certificato, per la verifica della firma. [\(v. in dettaglio relazione\)](#)

LA FIRMA DIGITALE

(esempio visualizzazione su consolle)

Regole tecniche del PCT

DM 21.2.2011 n.44

La sottoscrizione a mezzo firma digitale
art. 12 ST

Firma CAdES

CMS* Advanced Electronic Signatures

nomefile.pdf.p7m

Firma PAdES

PDF Advanced Electronic Signatures

nomefile.pdf

* **Cryptographic Message Syntax**

slide fornita da
Domenico Pellegrini

l'interpretazione giurisprudenziale: la sottoscrizione dell'atto nel processo civile

ORDINANZA 8 giugno 2017 n. 14338

l'atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., requisito di validità dell'atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico.

ORDINANZA 31 agosto 2017, n.20672

Va rimessa al Primo Presidente, per l'assegnazione alle Sezioni Unite, la questione della *“...ritualità o meno della **notifica del controricorso, avvenuta con allegazione al messaggio di PEC di tre file in formato «.pdf» e non «.p7m» e quindi da ritenersi privi di firma digitale...**”* e, quindi degli effetti della violazione delle disposizioni tecniche specifiche sulla forma degli **«atti del processo in forma di documento informatico»** da notificare e, in particolare, **«sull'estensione (che indica o descrive il tipo) dei file in cui essi si articolano, ove siano indispensabili per valutare la loro autenticità»**

ELEMENTI ATTIVI

(v. nota esplicativa sugli elementi attivi)

Gli **elementi attivi o macro** sono un insieme di procedure, comandi o istruzioni richiamabili durante l'esecuzione di un programma

ELEMENTI ATTIVI VIETATI

non sono ammessi macro o campi che possano pregiudicare la sicurezza (es. veicolare virus) e alterare valori quando il file viene aperto.

ratio: evitare pregiudizi per la sicurezza del sistema (es. veicolare virus) ed impedire che un file depositato in giudizio tramite PCT possa subire delle modifiche successive al deposito stesso

ELEMENTI ATTIVI AMMESSI (elenco sul PST Giustizia)

- 1) **indirizzi e-mail ordinari / PEC**
- 2) **link a documenti interni alla busta (consigliato)**
- 3) **testo con inserimento di immagini.**

link a siti e risorse esterne (avviso non bloccante)

Il sistema opera un **controllo automatico** che può sfociare nel risultato di **“errore bloccante”** o in un mero **avviso al giudice non bloccante** . **L’avviso al giudice non bloccante** (visualizzato su consolle con un “*triangolo giallo*” e la frase “*attenzione: rilevata presenza di collegamenti ipertestuali esterni o non presenti tra gli allegati*”) consiste in una mera segnalazione al magistrato sulla presenza di *elementi attivi* (esempi ricorrenti sono campi PEC/posta elettronica/link

PROCURA ALLE LITI

art. 83 c.p.c.

SU DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO

sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.

SU SUPPORTO CARTACEO

Il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la **copia informatica autenticata con firma digitale**

Art. 18 regole tecniche

la procura alle liti **si considera apposta in calce** all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su **documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata** mediante il quale l'atto è notificato.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica **anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine**

[La procura «specifica» - v. provvedimento invito regolarizzare ex art. 182 c.p.c.](#)

NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

regole tecniche D.M. 44/2011 - art. 11

può essere trasmessa come

documento informatico sottoscritto con firma digitale

Le relative informazioni sono contenute nel file .xml che contiene le informazioni strutturate
(dati atto.xml)

DATI ATTO.XML (v. esempio)

regole tecniche D.M. 44/2011 - art. 11
specifiche tecniche 16 aprile 2014 art. 12

Le **informazioni strutturate degli atti processuali**, della **nota di iscrizione a ruolo**, delle **attestazioni di conformità** (nuove specifiche), ed in genere del **procedimento**, delle **parti**, **sono contenute in un file .xml (RT) denominato DatiAtto.xml.**

Ha la funzione di consentire al sistema informatico ministeriale di **acquisire automaticamente i dati del procedimento** dai sistemi, da utilizzare **per la creazione e per l'aggiornamento del fascicolo**

Il redattore utilizzato dall'avvocato genera il file DatiAtto.xml che confluisce nella "busta telematica" automaticamente.

LA DEMATERIALIZZAZIONE DEL FASCICOLO PROCESSUALE

il fascicolo processuale si è parzialmente o totalmente dematerializzato

Il fascicolo ha acquisito, nella generalità dei casi, **un carattere “ibrido”, in quanto costituito da atti cartacei e telematici.**

In altri casi (proc. monitorio) è **interamente telematico.**

Ciò significa imparare non solo a visualizzare e gestire il suo contenuto, ma anche a risolvere nuove questioni nascenti dalla difficile interpretazione di un quadro normativo estremamente complesso



I DATI DEI DEPOSITI TELEMATICI (v. PST giustizia)

2014-2017

depositi esterni : ricevuti 24.034.841 atti

depositi interni : depositati 13.974.336 atti

2017

depositi esterni : ricevuti 8.524.821 atti di cui

427.593 ricorsi per decreto ingiuntivo

6.469.861 atti endo-procedimentali

929.051 atti introduttivi

depositi interni : depositati 4.582.187 atti, di cui

397.881 decreti ingiuntivi

300.977 sentenze

1.415.810 verbali



LINK

I materiali allegati alle slides potranno essere scaricati cliccando sul seguente link

<https://www.dropbox.com/sh/i9xva6bk53zb6rq/AACVdNj41I5GArqGQmXhCyrPa?dl=0>